

**CONVENZIONE GENERALE PER LO SVOLGIMENTO
DEI TIROCINII FORMATIVI
EX ART. 73 D.L. 21/6/2013 N. 69
CONVERTITO DALLA LEGGE 9/8/2013 N. 98
(AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2018)**

Tra

l'**Ordine degli Avvocati di Udine**, in persona del sottoscritto Presidente avv.
Maurizio Conti,

e

il **Tribunale di Udine**, in persona del sottoscritto Presidente dott. Paolo
Corder;

p r e m e s s o

- che l'art. 73 del D.L. 21/6/2013 n° 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/8/2013 n° 98 sulla formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari (modificato dal decreto legge n° 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 114 del 2014 e poi dal decreto legge n° 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 197 del 2016), il cui comma 1° dispone: "I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e

per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. (...);

- che, in base al comma *5bis* del predetto art. 73, "L'attività di formazione degli ammessi allo *stage* è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.";

- che, in base al comma 10, del predetto art. 73 "Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.";

- che, in base al comma 13 del predetto art. 73, "Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello *stage* di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni

legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.”;

si conviene quanto segue:

A) la presente convenzione generale – che aggiorna e sostituisce quella siglata il 29/5/2015 – intende concretare la collaborazione, prevista dalla legge, tra Consiglio dell'Ordine e Tribunale di Udine, con lo scopo di definire un quadro condiviso nell'ambito del quale i tirocinanti che svolgeranno con costanza ed impegno il periodo di formazione presso l'Ufficio giudiziario possano avere la certezza del riconoscimento del tirocinio anche ai fini della pratica forense;

a tal fine:

- 1)** il tirocinio si deve svolgere presso il magistrato affidatario designato con decreto del Presidente del Tribunale e deve avere esito positivo al termine dei 18 mesi previsti dalla legge; il mancato completamento del tirocinio – quale sia stata la sua durata – non darà diritto ad alcuna riduzione della durata normalmente prevista per la pratica forense;
- 2)** la presenza del tirocinante presso il Tribunale sarà stabilita nel Progetto formativo, ma non potrà svolgersi per meno di 20 ore settimanali effettive;
- 3)** il tirocinante dovrà collaborare con il magistrato e partecipare anche ad attività professionalmente qualificanti, secondo quanto previsto nel Progetto formativo individuale che – sottoscritto dal Presidente del Tribunale, dal magistrato affidatario, dal tirocinante e dal magistrato coordinatore – dovrà essere inviato in copia al Consiglio dell'Ordine non appena redatto e in occasione dell'ammissione al tirocinio;

4) la possibilità di svolgere contestualmente tirocinio formativo presso l'ufficio giudiziario e pratica forense comporta il diritto del tirocinante di svolgere contemporaneamente al tirocinio anche il necessario semestre di pratica presso uno studio legale, in modo che – terminato con esito positivo il tirocinio – risulterà del pari completata anche la pratica forense, in virtù del cumulo tra anno di pratica cui è reso equivalente il tirocinio in tribunale e semestre effettivamente svolto presso uno studio legale; ferma la necessità di rispettare le previsioni del Progetto formativo individuale e il limite minimo di 20 ore settimanali di presenza di cui al precedente punto 3), durante il semestre di contemporaneità, il magistrato affidatario e l'avvocato presso il quale il tirocinante svolgerà la pratica avranno cura di coordinarsi e di agevolarsi reciprocamente in modo da garantire la migliore funzionalità di entrambe le esperienze formative;

5) in deroga all'art. 9, comma 1°, del regolamento relativo alla pratica forense dell'Ordine degli Avvocati di Udine, il tirocinante sarà tenuto a partecipare, nel corso del semestre di pratica contemporaneo al tirocinio, ad almeno 15 udienze di cui 5 (cinque) penali, 5 civili (cinque) e 5 (cinque) a scelta;

6) alla scadenza del primo e del secondo semestre di tirocinio, il tirocinante redigerà una breve relazione sulle principali attività svolte, che, vistata dal magistrato affidatario per approvazione e conferma, sarà trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

7) in considerazione dell'ammissione dei tirocinanti a partecipare a tutta l'attività formativa organizzata dalla Struttura Territoriale di Formazione del distretto di Trieste e dell'obbligo di partecipare agli eventi formativi loro specificamente destinati, i giovani laureati che svolgono il tirocinio presso il

Tribunale di Udine saranno esonerati dalla frequenza obbligatoria della scuola forense "F. Carnelutti", mentre saranno tenuti a partecipare agli incontri che il Consiglio dell'Ordine deciderà di organizzare per loro in modo specifico su determinati temi di particolare rilevanza per una completa formazione del professionista avvocato (deontologia, ordinamento forense, ...).

Udine, 15/11/2018.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI UDINE



IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE.

